

della proposta anzidetta, invocata la precedente deliberazione del 28 febbraio 1924, con la quale vennero determinati i criteri per l'ammortamento delle partecipazioni azionarie dell'Istituto in imprese assicurative delibera di stabilire in anni 20 il periodo di ammortamento delle partecipazioni stesse, decorrente per i capitali già versati nell'importo delle quote ricevute da ammortizzare al 31 dicembre 1948 e per i nuovi a datare dall'esercizio dei rispettivi versamenti.

b) - Proposta di massima per l'acquisto del pacchetto azionario del "Credito Fondiario Sardo"

La Commissione per lo studio delle questioni economiche e finanziarie, nelle sedute del 13 maggio 1949 e 21 novembre 1949, ha ravvisato la opportunità che l'Istituto proceda al rilievo di un Ente autorizzato ad esercitare il credito fondiario e ciò in relazione alle seguenti considerazioni:

1°) - I finanziamenti concessi dall'Istituto con garanzia ipotecaria non sono assistiti dagli speciali privilegi previsti per i mutui effettuati dagli Enti che esercitano il credito fondiario. Il principale di tali privilegi è quello che concerne